Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale

CH-3003 Berna, maggio 2014

Guida d'applicazione del Promemoria n. 5

Selve curate di castagni

1. Scopo

Le considerazioni riportate di seguito mirano a garantire un'applicazione uniforme delle ordinanze sulla terminologia agricola e sui pagamenti diretti.

2. Base legale

- Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91)
- Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13)
- Legge forestale (LFo; RS 921.0)
- Istruzioni e spiegazioni dell'UFAG

3. Classificazione delle selve

Le selve sono costituite soprattutto da castagni e sottostanno alla legislazione forestale (come i pascoli boschivi, i pascoli alberati, i pascoli boscati). Vengono utilizzate tradizionalmente per la raccolta di legna e frutti, ma possono essere altresì adibite a pascolo. Nelle selve anche lo sfalcio rientra tra le forme di sfruttamento consentite (art. 2 cpv. 2 lett. a LFo e relative spiegazioni). L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono determinanti.

Non sono considerati foresta i gruppi isolati di alberi, le colture d'alberi e i viali alberati su terreno aperto e destinati allo sfruttamento a breve scadenza (art. 2 cpv. 3 LFo).

4. Statuto delle selve ai sensi dell'ordinanza sui pagamenti diretti

Tradizionalmente, le selve curate sono utilizzate per la produzione agricola e forestale. Di base, si tratta di boschi radi utilizzati come pascolo o, eccezionalmente, per la falciatura. Alla luce delle tradizionali forme di utilizzo miste, tali zone possono essere classificate, a determinate condizioni, nella superficie agricola utile e sono considerate **colture perenni** (art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm). La gestione degli erbai all'interno di una selva, pertanto, non può essere al contempo dichiarata come superficie inerbita ai sensi dell'articolo 20 OTerm.

4.1 Condizioni generali per usufruire dei contributi

- Nel caso delle selve possono essere erogati pagamenti diretti per la superficie (come

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 25 11, fax +41 58 462 26 34
www.ufag.admin.ch

colture perenni) e per gli alberi.

- Nel modulo di rilevazione delle superfici la selva va registrata come coltura perenne (codice 720). Gli alberi vanno registrati nella colonna 22 del modulo.
- Il gestore è proprietario o affittuario della superficie (contratto d'affitto ai sensi della LAAgr).
- I castagni sono considerati alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 55 cpv. 1 lett. l OPD). Vanno adempiute le esigenze di cui agli articoli 55-60 e all'allegato 4 OPD.
- Le selve curate di castagni hanno meno di 100 alberi per ettaro (art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm*).*
- Le esigenze di cura sono stabilite dal Cantone (in genere l'ufficio forestale e dell'agricoltura).
- Le selve curate in maniera inadeguata o prive di un concetto di cura cantonale sono escluse dai pagamenti diretti (istruzioni e spiegazioni all'art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm).

5 Contributi

6 I contributi possibili per le selve e i castagni sono riportati nel Promemoria n. 6 (cfr. http://www.blw.admin.ch sotto *Temi/Pagamenti diretti*).

Foto

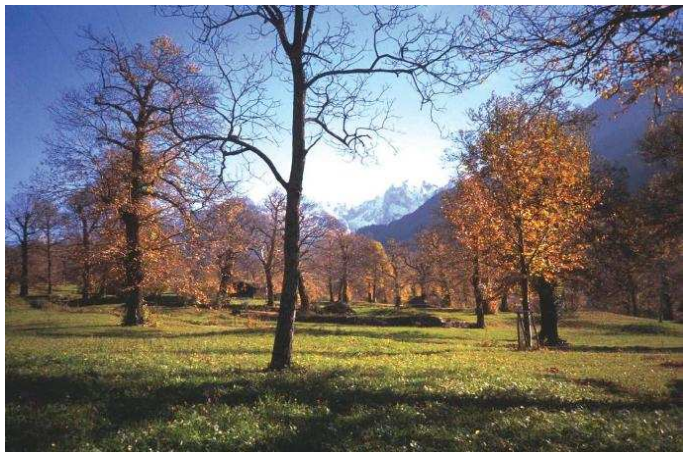

Foto 1 (Bender)
Selve castanili a Castasegna/GR

Foto 2 (Bender)
Selve castanili ad Arosio/TI

Tabella rappresentativa degli indicatori più rilevanti

	Selve castanili con meno di 100 alberi
Base legale	➢ Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91) ➢ Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) ➢ Legge forestale (LFo; RS 921.0) ➢ Istruzioni e spiegazioni dell'UFAG
Statuto ai sensi ➢ dell'ordinanza sulla terminologia agricola ➢ della legge forestale	Coltura perenne (art. 22 cpv. 1 lett. h OTerm) La superficie rientra, di base, nell'area boschiva (art. 2 cpv. 2 lett. a LFo)
Condizioni generali ➢ Superficie ➢ Esigenze di cura ➢ Numero di alberi per ha ➢ Altezza minima del tronco ➢ Registrazione tramite il modulo di rilevazione delle superfici	 Di proprietà o in affitto Il Cantone determina le esigenze. È presupposto un utilizzo ordinario (p.es. falciatura) < 100 alberi 1.60 m per i contributi per la biodiversità Codice 720 (selve curate), alberi nella colonna 22 del modulo
Computabile come SAU (art. 14 lett. d OTerm)	Sì, tuttavia solo la superficie della particella utilizzata a scopo agricolo
Computabile come SPB (art. 14 OPD)	Sì, tuttavia solo gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi (1 ara per ogni albero)

Berna, maggio 2014